

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Premessa

Il Consorzio di Bonifica della Gallura , con sede in Via Paolo Dettori n. 43, qui di seguito denominato semplicemente “*Ente*”, conferisce alla _____, con sede in _____, Via _____, iscritta al nr _____ del RUI – Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui alla D.Lgs.209/05, qui di seguito denominata più semplicemente “*Broker*”, che accetta, l’incarico per l’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

L’incarico viene conferito a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati.

Obblighi del *Broker*

Il *Broker* assume l’obbligo di fornire all’*Ente* il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- b. analisi delle coperture assicurative in essere presso l’*Ente*, valutazione delle eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle stesse, con indicazione, conformemente alla normativa di settore, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- c. assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d. predisposizione di un programma assicurativo organico ed adeguato a soddisfare le esigenze dell’*Ente*;
- e. predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto che, approvati dall’*Ente*, costituiranno i documenti per l’espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- f. assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti);
- g. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- h. verifica della piena rispondenza delle offerte/proposte pervenute alle polizze che conseguentemente dovranno essere emesse;
- i. verifica periodica dell’efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;
- j. redazione del bilancio tecnico dei contratti.

Compensi del *Broker*

L’attività di brokeraggio non comporta per l’*Ente* alcun onere, né presente né futuro, in quanto l’opera del *broker* viene remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell’*Ente* nella misura dell’aliquota provvigionale indicata in sede di offerta.

La remunerazione del *Broker* non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal *Broker* sulle rimesse dei premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione.

Prerogative dell’*Ente*

Restano di esclusiva competenza dell’*Ente*:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal *Broker*;
- la scelta delle procedure di appalto da adottare, nel rispetto degli obblighi di legge;
- a. l’adozione degli atti amministrativi e la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Divieti

Al Broker viene espressamente vietato:

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b. di stipulare contratti in nome e/o per conto dell'Ente.

Obblighi dell'Ente

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del *Broker*;
- b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il *Broker*;
- c. fornire al *Broker* la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Durata dell'incarico

Il presente affidamento avrà la durata di 3 anni, decorrenti dalla stipula dello stesso o dal verbale di inizio del servizio, qualora avviato anticipatamente. È Prevista la ripetizione del servizio per ulteriori anni 3 ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 180 (cento ottanta giorni) nelle more della individuazione (attraverso procedura selettiva) del nuovo Broker, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a quest'ultimo ovvero all'Ente stesso.

Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Amministrazione al Broker; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente sarà competente esclusivamente il Foro di Tempio Pausania

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali pervenuti sarà effettuato in ossequio alle disposizioni del G.D.P.R. n.679/2016 e successive modificazioni. Inoltre il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona fisica o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Responsabile preposto dall'Ente.

In particolare, il Broker ha l'obbligo:

1. di mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
2. di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del mandato.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Amministrazione, il Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento delle somme effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme

stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito da suddetta Legge.

Data _____

(*Ente* _____)

(*Il Broker*)
